



PROCEDURA APERTA PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE PER "MODELLAZIONE E SUCCESSIVO AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA SEPARATA SUL TERRITORIO DI LUINO - C.I.G. 7363050513 – C.U.P. F73F18000000005.

RISPOSTE AI QUESITI / CHIARIMENTI

Quesito n.1

Relativamente ai tre servizi da presentare ai fini della valutazione dell'elemento di valutazione A.1 (Professionalità del concorrente) dell'Offerta Tecnica, si chiede conferma che tali servizi non devono riferirsi necessariamente al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che pertanto il concorrente può presentare anche servizi precedenti.

Risposta al quesito n.1

Si segnala che le attività oggetto della richiesta di chiarimento non sono sottoposte a vincoli legati al periodo di esecuzione del servizio, con la conseguenza che non si chiede che le prestazioni in questione siano state eseguite nel decennio antecedente la pubblicazione di gara, a condizione che le prestazioni rese (e volte a comprovare la professionalità), laddove svolte da oltre 10 anni, siano ancora tecnicamente compatibili con l'attuale quadro normativo di riferimento e, pertanto, tuttora valide sotto il profilo tecnico-giuridico.

Quesito n.2

Relativamente alle modalità di presentazione dei tre servizi da presentare ai fini della valutazione dell'elemento di valutazione A.1 (Professionalità del concorrente) dell'Offerta Tecnica, fissata in per ciascun progetto, non più di 4 (quattro) facciate in formato A4 oppure 2 (due) facciate in formato A3, si chiede conferma che sia possibile inserire un indice iniziale della documentazione.

Risposta al quesito n.2

Si conferma che ai fini della valutazione del sub-criterio A.1 per ogni progetto è possibile presentare non più di 4 (quattro) facciate in formato A4 o 2 (due) facciate in formato A3 e si conferma, inoltre, che è possibile aggiungere un indice ai lavori proposti senza che quest'ultimo venga conteggiato nelle facciate ammissibili.

Quesito n.3

Premesso: - che all'art. 4.2.2 e 4.2.3 requisiti di capacità tecnico-professionale il disciplinare di gara recita: " Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione e/o Coordinamento della Sicurezza, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali: CATEGORIA D'OPERA: IDRAULICA CODICE di cui al D.M. 17 giugno 2016: D.04. Considerato: - che la categoria ex VIII definita dalla L. n. 143/49 trova corrispondenza sia nell'ID Opere D.04 e D.05 definite dal D.M. 17/06/2016; - che la categoria D.05 ha un grado di



complessità superiore alla categoria D.04; - che entrambe le categorie sono identificabili in opere di categoria "IDRAULICA" e destinazione funzionale "ACQUEDOTTI E FOGNATURE; Si chiede conferma che possano essere presentati, al fine dei requisiti richiesti ai punti 4.2.2 e 4.2.3 del disciplinare di gara, anche i servizi espletati in categoria D.05 (corrispondenti, come la categoria D.04, alla vecchia classe e categoria VIII).

Risposta al quesito n.3

Si conferma la possibilità di presentare anche i servizi espletati in categoria D.05

Quesito n.4

In merito al requisito richiesto sul fatturato per servizi di Progettazione e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, si chiede di specificare se quest'ultimo deve essere riferito alla sola categoria di idraulica D04 oppure globale per tutte le categorie.

Risposta al quesito n.4

Relativamente al requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale n.1. i servizi di progettazione e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, s'intendono quelli espletati su tutte le categorie essendo il requisito stesso riferito al fatturato globale del concorrente.

Diversamente per i requisiti 2 e 3 i lavori devono appartenere alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare

Quesito n.5

Si chiede cortesemente di specificare se, in caso di RTP da costituire, il giovane professionista può essere solo indicato o deve far parte del raggruppamento come mandante

Risposta al quesito n.5

E' sufficiente che il giovane progettista venga "indicato" dal raggruppamento, con il quale dovrà tuttavia essere intrattenuto un rapporto di collaborazione, senza dover lo stesso far parte dell'ATI, il tutto, ad ogni modo, dovendo essere assicurato il suo effettivo coinvolgimento – anche solo attraverso la firma del progetto - nella fase di realizzazione delle attività progettuali, posto che è stato a più riprese affermato che "Ai sensi dell'art. 253 del d.P.R. 207/2010 [ma la stessa formulazione è nel D.M. n. 263/2016], il giovane professionista deve essere "progettista", così qualificando la sua presenza nella compagine concorrente, sicché non potrà più considerarsi sufficiente la mera partecipazione alla equipe di lavoro in funzione di apprendistato e senza assunzione di responsabilità" (ANAC, parere 21 novembre 2012 n. 194; ANAC, parere 23 aprile 2013 n. 66).

Aggiornamento al 13 marzo 2018